Agenzia Regionale
per la Prevenzione
e Protezione Ambientale
del Veneto

Regolamento delle spese di rappresentanza

Approvato con DDG n. 166 del 30.12.2021
(sostituisce quello approvato con DDG n. 255/2012 e modificato con DDG n.230/2018)

REGOLAMENTO

DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

INDICE:

Art. 1 - Oggetto del regolamento e finalità

Art. 2 - Definizione di spesa di rappresentanza

Art. 3 - Soggetti autorizzati ad effettuare le spese

Art. 4 - Tipologia di spese ammissibili

Art. 5 – Assegnazione di budget

Art. 6 - Procedura di spesa

Art. 7 - Trasparenza

Art. 8 - Rinvio

Art. 9 - Entrata in vigore

Allegato: Modello di dichiarazione per le spese di rappresentanza

---

Art. 1 - Oggetto del regolamento e finalità

1. Il presente regolamento disciplina i casi nei quali è consentito il sostenimento da parte dell'Agenzia delle spese di rappresentanza, nonché i soggetti autorizzati a effettuare tali spese e le procedure, nel rispetto della normativa vigente, per la gestione amministrativa e contabile delle spese medesime.
2. La disciplina dettata dal presente regolamento è rivolta ad assicurare alle spese di rappresentanza la massima trasparenza e conoscibilità, nel rispetto dei principi di adeguatezza ed economicità ed in coerenza con il prestigio dell'Agenzia e con la necessità di promuovere la sua immagine.

Art. 2 - Definizione di spesa di rappresentanza

1. Sono spese di rappresentanza quelle derivanti da obblighi di relazione, connesse al ruolo istituzionale dell'Agenzia, e ai doveri di ospitalità in occasione di visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere, di incontri, convegni e congressi, organizzati direttamente dall'Agenzia o da altri, di manifestazioni o iniziative, in cui l'Agenzia risulti coinvolta, di cerimonie e ricorrenze o scambi di ospitalità.
2. Rientrano nelle spese di rappresentanza quelle sostenute per iniziative dirette a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'Agenzia, con l'intento di far conoscere ed apprezzare l'attività svolta in favore della collettività, purché tali spese ricadano nelle tipologie previste dal presente regolamento e trovino il loro fondamento nell'esigenza dell'Ente, in rapporto esclusivamente ai propri fini istituzionali, di manifestarsi all'esterno.
3. Corrispondono a tali requisiti tutte quelle attività che siano svolte in occasione di rapporti tra soggetti dell'Agenzia che agiscono in veste rappresentativa e organi o soggetti estranei, anch'essi dotati di rappresentanza.

Art. 3 - Soggetti autorizzati ad effettuare le spese

1. Sono autorizzati a effettuare spese di rappresentanza per conto dell'Agenzia, previa verifica della disponibilità di bilancio e del rispetto delle procedure di assunzione delle autorizzazioni di spesa, i seguenti soggetti:
   - il Direttore Generale;
   - il Direttore dell'Area Giuridica e Organizzativa, il Direttore dell'Area Tecnica e Gestionale e il Direttore dell'Area Innovazione e Sviluppo, nell'ambito delle rispettive competenze, su delega del Direttore Generale;
   - i Dirigenti all'uopo delegati dal Direttore Generale a partecipare alle iniziative aventi le caratteristiche di cui ai precedenti articoli.

Art. 4 - Tipologie di spese ammissibili

1. Nell'ambito della definizione di cui al precedente art. 2, sono considerate spese di rappresentanza ammissibili esclusivamente quelle sostenute per:
   a) ospitalità offerta in occasione di visite, incontri e convegni a rilevanza istituzionale, anche fuori sede, a soggetti investiti di cariche pubbliche, restando sempre escluse le spese di carattere meramente personale degli ospiti e del personale dell'Agenzia;
   b) l'offerta di cibo e bevande nel corso di iniziative ufficiali a ospiti o Autorità di cui alla lett. a), ricevuti dai soggetti indicati al precedente art. 3;
   c) colazioni di lavoro e cene di interesse pubblico con ospiti che rivestono le qualifiche di cui al punto a) cui sono equiparati gli accompagnatori. In tale caso, la partecipazione da parte di rappresentanti dell'Agenzia dovrà essere limitata ai soggetti strettamente indispensabili all'accoglienza degli ospiti;
   d) conferenze stampa indette per fini istituzionali dai soggetti autorizzati;
   e) inviti, manifesti, materiale pubblicitario, inserzioni su quotidiani, affitto di locali ed addobbi, attrezzature ed impianti vari, servizi fotografici e di stampa, rinfreschi, ecc. in occasione di cerimonie o manifestazionipromosse dall'Agenzia, alle quali prendano parte personalità o Autorità estranee all'Agenzia, sempre che le spese stesse non siano ricomprese nei piani finanziari che promuovono dette iniziative;
   f) atti di onoranza in caso di morte o di partecipazione a lutti di personalità estranee all'Agenzia;
   g) forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico in occasione di rapporti ufficiali tra soggetti dell'Agenzia ed Organi di altre amministrazioni pubbliche italiane o straniere, o di soggetti, personalità e delegazioni (italiani o stranieri), in visita all'Agenzia, o, infine, in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali dell'Agenzia;
   h) fornitura di biglietti da visita per il Direttore Generale e i Direttori di Area.

Art. 5 - Assegnazione di budget

1. L'assegnazione di budget per le spese di rappresentanza viene annualmente determinata dall'Agenzia e attribuita alla Direzione Generale in sede di approvazione dei documenti previsionali, tenendo conto dei limiti previsti dalle disposizioni legislative.

Art. 6 - Procedura di spesa

1. Le spese di rappresentanza sono preventivamente definite dall'Agenzia e iscritte a bilancio, nei limiti del budget disponibile, dall'Unità Organizzativa Risorse Finanziarie e Patrimoniali mediante apposita dichiarazione del Direttore Generale indicante, per ogni singola spesa, le circostanze e le ragioni giustificative e le persone autorizzate a sostenerla (vedi modello allegato sub A).
2. Ogni assunzione di autorizzazione di spesa per iniziative di cui al presente Regolamento necessita di adeguata, specifica motivazione, con riferimento agli scopi di pubblico interesse perseguiti, al nesso con i fini istituzionali e alla non riconducibilità all'ordinaria attività lavorativa.
3. Le spese sono liquidate, previa presentazione di fatture o ricevute fiscali, debitamente vistate dal soggetto che le ha sostenute e controfirmate dal Direttore Generale ovvero dal vice Direttore per le spese sostenute direttamente dal Direttore Generale. Le spese prive di idoneo documento giustificativo non sono ammissibili al rimborso.

Art. 7 - Trasparenza

Ai fini della trasparenza, le spese di rappresentanza dell'Agenzia sono elencate, per ciascun anno, nella relazione del Direttore Generale. Entro dieci giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio, l'elenco delle spese sostenute è pubblicato sul sito internet dell'Ente.

Art. 8 - Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le vigenti disposizioni di legge.

Art. 9 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione ed abroga contestualmente le disposizioni regolamentari previgenti.

Allegato: Modello di dichiarazione per le spese di rappresentanza

Modello di dichiarazione per le spese di rappresentanza

Descrizione dell'oggetto della spesa
_____ _____ _____
Occasione in cui la spesa è stata sostenuta
_____ _____ _____
Motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra attività dell'ente e spesa erogata, nonché alla qualificazionedel soggetto destinatario dell'occasione della spesa
_____ _____ _____ _____ _____
Rispondenza ai criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini perseguiti dall'Agenzia
_____ _____ _____
Persone autorizzate a sostenerle (se diverse dal Direttore Generale)
_____ _____ _____

Padova, _____

Il Direttore Generale

_____